COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

VIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DOMINEDÒ

INDICE

PAG

Congedi:

PRESIDENTE 63

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Modificazioni alla legge 30 novembre 1939, n. 1975, relativa alla concessione di contributi all'Ente sardo di colonizzazione. (342) 63

PRESIDENTE 63, 65
LOPARDI, *Relatore* 64, 65
CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 64
GRIFONE 64, 65

Determinazione del contributo previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948 n. 1182, che istituisce il comitato nazionale italiano della F. A. O. (688) (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*). 65

PRESIDENTE 65, 69
CREMASCHI CARLO, *Relatore* 66
RIVERA 67
GRIFONE 68
PUGLIESE 68
CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 68

Votazione segreta:

PRESIDENTE 69

La seduta comincia alle 9,30.

Sono presenti:

Adonnino, Amicone, Bellucci, Chiarini, Cimenti, Clocchiatti, Cremaschi Carlo, Cremaschi Olindo, Dal Pozzo, Dominedò, Ferraris, Fina, Fora, Franzo, Gallico Spano Nadia, Gallo Elisabetta, Germani, Gorini, Grifone, Grammatico, Gui, Lazzati, Lopardi, Marabini, Marenghi, Matteotti Carlo, Palazzolo, Pino, Pugliese, Rivera, Saggin, Scoca, Scotti Alessandro, Sedati, Sodano, Stella, Sullo, Tommasi, Tonengo, Truzzi, Viale e Walter.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Canevari.

GUI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Giuntoli Grazia, Mannironi, Mussini e Stagno d'Alcontres.

Discussione sul disegno di legge: Modificazioni alla legge 30 novembre 1939, n. 1975, relativa alla concessione di contributi all'Ente sardo di colonizzazione. (342).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 30 novembre 1939, n. 1975, re-

lativa alla concessione di contributi all'Ente sardo di colonizzazione ».

Avverto che, per la discussione ed approvazione di questo disegno di legge, la Commissione in sede legislativa, a norma dell'articolo 11 delle aggiunte al Regolamento della Camera, è integrata dall'apposita Sottocommissione della Commissione finanze e tesoro.

Invito il Relatore, onorevole Lopardi, a svolgere la sua relazione.

LOPARDI, *Relatore*. Mi pare che non vi sia molto da aggiungere alla relazione ministeriale al disegno di legge sottoposto al nostro esame. Con la legge 30 novembre 1939, n. 1975, fu concesso all'Ente sardo di colonizzazione un contributo straordinario, per 10 anni, nella misura annua di 5 milioni. Poiché questo Ente non ha potuto funzionare in quanto il contributo non è sempre stato dato, si è pensato, perché l'Ente stesso possa esplicare e completare la sua opera, di concedere un contributo di 50 milioni *una tantum*, da prelevarsi dai fondi autorizzati con il decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121.

Data la modestia della somma e dati gli scopi che si prefigge di raggiungere l'Ente, prego gli onorevoli componenti la Commissione di voler approvare il disegno di legge.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non ho nessun rilievo da muovere in merito a questo disegno di legge, e mi rimetto alla relazione fatta.

GRIFONE. In linea di massima, noi non avremmo rilievi sostanziali da fare a questo disegno di legge, ma dobbiamo ancora una volta pregare il ministro proponente di volerci fornire, dato che il disegno di legge in esame comporta uno stanziamento non indifferente, altre informazioni sugli scopi che si prefigge e che potrà prefiggersi l'Ente sardo di colonizzazione.

La relazione di cui disponiamo non ci dà una visione adeguata e sufficientemente illustrativa dei compiti dell'Ente, anche in relazione alla riforma agraria. Inoltre, devo osservare che si insiste ancora a prelevare fondi da quei famosi miliardi autorizzati con il decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, che reca provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale. Dovrebbero esservi fondi speciali per la Sardegna, ed è da questi che bisognerebbe trarre i mezzi per sostenere le spese inerenti al progetto di legge. Altrimenti, in questo modo veniamo a depauperare quei fondi che furono stanziati per il Mezzogiorno, e che, se finora non sono stati spesi, non vi è una buona ragione per diminuirli. Questi 50 milioni bisognerebbe prelevarli dal fondo generale delle bonifiche e non dagli stanziamenti per il Mezzogiorno ! Questo rilievo lo dobbiamo muovere anche nei riguardi degli altri disegni di legge che sono oggi sottoposti al nostro esame. Questo ci preoccupa molto, perché è un modo indiretto per diminuire i fondi stanziati per opere da eseguirsi secondo il decreto legislativo 5 marzo 1948.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Per quanto riguarda altre delucidazioni da dare, posso ricordare che con decreto 7 ottobre 1933, venne costituito l'Ente ferrarese di colonizzazione, in relazione al precedente decreto 15 luglio 1933, contenente disposizioni a favore dello sviluppo delle colonizzazioni interne.

Venute a mancare le ragioni che avevano determinato la denominazione dell'Ente ferrarese, con decreto 20 giugno 1942, l'Ente medesimo ebbe modificata la sua denominazione in « Ente sardo di colonizzazione ».

Il Ministero predispose fin dall'aprile 1947 uno schema di decreto legislativo per trasformare l'Ente sardo di colonizzazione in Ente di bonifica e di irrigazione.

Secondo tale schema di provvedimento, l'Ente di colonizzazione avrebbe dovuto assumere funzioni conformi a quelle previste per gli altri analoghi Enti, oltre ad un compito specifico di riordinamento della proprietà, così frequentemente polverizzata e frammentata dell'isola, e ad una attività di assistenza tecnica dei comuni, per le loro importanti proprietà terriere.

Sulla base di questa impostazione erano sviluppate varie norme dello schema, in cui si prevedeva altresì un concorso dello Stato di 500 milioni per la costituzione del fondo patrimoniale di avviamento ed il versamento di una somma annuale di 50 milioni, per tre anni, da destinarsi agli studi ed alle ricerche anche sperimentali.

Senonché il Ministero del tesoro, con lettera 7 luglio 1947, per un complesso di considerazioni le quali evidentemente erano dettate dalla preoccupazione di non creare in quel momento nuovi oneri per lo Stato, non aderì al provvedimento e fece presente la necessità che l'iniziativa venisse almeno rimandata a tempo più propizio.

Il Ministero dell'agricoltura, nel giugno del 1948, rinnovò al Tesoro la richiesta di assenso al provvedimento, non mancando di illustrare tutte le ragioni che imponevano la costituzione anche in Sardegna di un ente di

bonifica e di irrigazione, per accelerare i tempi della trasformazione fondiaria.

Ma, nonostante le premure fatte, il Ministero del tesoro (lettera 13 luglio 1948) non aderì alla richiesta, ritenendo che la questione potesse a suo tempo essere opportunamente esaminata in funzione dei criteri che fossero stati adottati per la riforma agraria. Si ottenne invece di elevare a 50 milioni, e fino all'esercizio 1949-50, il contributo annuo di 5 milioni sinora corrisposto all'Ente sardo.

Per tener conto delle condizioni del bilancio, si è previsto che la spesa farà carico ai fondi già autorizzati con il decreto-legge 5 marzo 1948, n. 121, che contiene provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle isole.

Con queste ultime dichiarazioni mi sembra di aver risposto ai rilievi dell'onorevole Grifone. Non si è prelevata questa somma sui fondi messi a disposizione per le bonifiche, per le numerose richieste pervenute da tutte le parti, specialmente dall'Italia meridionale, e perché i fondi destinati alle bonifiche sono assolutamente insufficienti a sodisfare tutte le richieste, perciò il Ministero ha ritenuto di poter attingere questa somma sui fondi autorizzati con il decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, che comprende appunto provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle isole. Ora, la Sardegna è compresa fra le zone cui il provvedimento si riferisce.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dei singoli articoli:

ART. 1.

« La concessione del contributo straordinario annuale a favore dell'Ente sardo di colonizzazione, autorizzata con la legge 30 novembre 1939, n. 1975, è prorogata fino all'esercizio 1949-50.

« Il limite massimo annuo di detto contributo viene elevato, con effetto dall'esercizio finanziario 1948-49, a 50 milioni di lire ».

GRIFONE. Secondo la dizione di questo articolo, si intende che il contributo per l'esercizio 1948-49 abbia effetto retroattivo. Osservo che quell'esercizio è già scaduto.

LOPARDI, *Relatore*. A questo proposito ricordo che il Senato, in occasione del disegno di legge concernente il contributo straordinario all'Ente del Gran Paradiso, emendò gli articoli, sostituendo all'esercizio finanziario 1948-49, l'esercizio 1949-50.

PRESIDENTE. Faccio notare, a proposito di questo rilievo, che pur tenendo il dovuto conto di quanto hanno detto gli onorevoli colleghi, l'aspetto decisivo, almeno a mio avviso personale, è sempre quello sostanziale dell'opportunità.

Quindi, anche per quanto concerne il provvedimento di legge relativo al Gran Paradiso, ricordo che essendo stato emendato dal Senato, dovrà tornare a noi, e in quella sede la Commissione potrà e dovrà decidere liberamente, valutando sia l'esigenza di carattere sostanziale che quella formale.

Non essendovi emendamenti, e nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 1.

(*È approvato*).

ART. 2.

« La relativa spesa farà carico ai fondi autorizzati con l'articolo 7 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, restando la ripartizione di cui all'articolo medesimo, modificata come appresso:

Esercizio 1948-49	L.	11.450.000.000
» 1949-50	»	50.000.000

GRIFONE. I chiarimenti che ci ha forniti l'onorevole Sottosegretario per l'agricoltura non ci hanno del tutto convinti, in quanto se è vero che i fondi generali per la bonifica sono insufficienti agli scopi che si dovrebbero perseguire, a maggior ragione ciò è vero per i fondi destinati all'Italia meridionale. Insisto, dunque, sul rilievo della inopportunità di prelevare i 50 milioni per l'Ente sardo di colonizzazione dai fondi indicati nel disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Grifone, poiché ella non propone un emendamento formale, mi rifaccio ai chiarimenti offerti dalla relazione e dal dibattito, e pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del quale è stata data lettura.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Determinazione del contributo previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, che istituisce il Comitato nazionale italiano della F. A. O. (688). (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Determinazione del contributo previsto dall'articolo 7

del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, che istituisce il Comitato nazionale italiano della F.A.O. ».

Avverto che per l'esame di questo disegno di legge la Commissione è integrata dall'apposita Sottocommissione finanziaria.

L'onorevole Cremaschi Carlo ha facoltà di esporre la sua relazione.

CREMASCHI CARLO, *Relatore*. L'Organizzazione delle nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura, sorta subito dopo la guerra, rappresenta il primo passo e il più vasto mezzo di collegamento, attuatosi in piede di parità, tra paesi vincitori e vinti, per avviare a soluzione i grandi problemi di approvvigionamento delle zone deficitarie e di collocamento delle eccedenze agricole. Essa, inoltre, nella sua funzione essenziale tende al coordinamento della politica agricola ed alimentare dei varî paesi, mercé raccomandazioni concordate tra gli Stati membri, nell'intento di sviluppare e migliorare, sulla base di uno stabile livello di prezzi remunerativi ed accessibili a tutti i ceti sociali, la produzione, i consumi ed in genere il livello di vita, particolarmente nelle zone deficitarie o più dissestate.

I mezzi per raggiungere gli scopi innanzi indicati sono:

a) la conoscenza reciproca dei raccolti e dei mercati dei varî paesi nel campo dell'agricoltura e dell'alimentazione;

b) lo scambio continuo di notizie e di informazioni atte ad aggiornare i dati relativi a produzioni e consumi;

c) la diffusione e l'applicazione dei mezzi e dei ritrovati tecnici e scientifici, concernenti, tra l'altro, le coltivazioni;

d) la conservazione del suolo e dei prodotti e la difesa delle piante dalle malattie e dalle infestazioni;

e) lo sviluppo dell'istruzione agricola, lo sviluppo del volume degli scambi, in guisa da assicurare, anche attraverso tale mezzo, alta produzione ed alti consumi a prezzi equi e stabili.

L'organizzazione F.A.O. è costituita da 57 paesi partecipanti e svolge la propria attività attraverso i seguenti organi:

l'Assemblea annuale, cui partecipano tutti gli Stati membri;

il Consiglio mondiale dell'alimentazione e dell'agricoltura al quale partecipano 18 paesi (tra cui l'Italia) su 57 membri;

gli uffici regionali (per continente, di cui quello europeo ha sede in Roma);

i Comitati nazionali, costituiti nei varî paesi quali organi di collegamento tra i rispettivi Governi e la F.A.O.

Il mantenimento della sede regionale a Roma e l'inclusione dell'Italia tra i paesi costituenti il consiglio mondiale sono stati possibili dopo innumeri passi e dopo una accorta condotta nelle conferenze internazionali.

I comitati nazionali, costituiti dai rappresentanti delle varie amministrazioni interessate nei singoli paesi, servono: a preparare rapporti annuali sulle direttive della politica agraria di ciascun paese; a predisporre un copioso materiale statistico, richiesto sulla base di frequentissimi e in molti casi periodici questionari. Essi hanno inoltre il compito di coordinare tutti i rapporti internazionali con le altre organizzazioni (ad esempio O.E.C.E. — Piano Marshall; E.C.E. — Commissione economica europea dell'O.N.U.) nel campo dell'alimentazione e dell'agricoltura.

Nella storia internazionale dell'agricoltura, l'Organizzazione F.A.O. non si ricollega direttamente all'Istituto internazionale dell'agricoltura che aveva sede a Roma, ma da esso indubbiamente ha tratto la ispirazione fondamentale.

Era opportuno che anche l'Italia si inserisse in questo organismo internazionale. Ed infatti, con la legge del 16 maggio 1947, n. 546, fu sanzionata la partecipazione dell'Italia all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (*Food and Agricolture Organisation* (F.A.O.).)

Per rendere possibile il collegamento fra la F.A.O. e i Governi ad essa aderenti, fu successivamente decisa la costituzione, in ogni Stato membro, di un Comitato nazionale di collegamento, quale espressione delle rispettive autorità di Governo.

A seguito di tale decisione e dopo le intese di carattere generale, raggiunte in convegni internazionali (Copenaghen, settembre 1946 - Londra, dicembre 1946) fu emanato il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182 che istituisce il Comitato nazionale italiano della F.A.O.

Il Comitato nazionale italiano della F.A.O. ha iniziato il suo funzionamento nell'aprile 1947, avendo il ministro per l'agricoltura ritenuto necessario, a tale data, di creare un ufficio di segreteria con sede presso il suo dicastero, e di convocare subito dopo il Comitato nazionale per rispondere agli impegni presi con i Governi esteri e, soprattutto, con la F.A.O. che richiedeva, entro il 31 giugno 1947, il rapporto per la conferenza annuale ed aveva preannunziata la Conferenza spe-

ciale dei cereali (Parigi, luglio 1947) per la quale occorreva anche un considerevole lavoro preparatorio.

Se, però, la Segreteria generale ha cominciato a funzionare, come ufficio, il 16 aprile 1947, le funzioni relative sono state espletate anche in precedenza e, precisamente, dal novembre 1946, immediatamente dopo la Conferenza di Copenaghen, allorché si dovettero approntare gli atti necessari per la partecipazione della delegazione italiana alla Conferenza dei Comitati nazionali europei, tenutasi in Londra dal 3 al 4 dicembre 1946, al Comitato esecutivo della F.A.O., riunitosi a Roma, il 15 gennaio 1947, ed alla seconda riunione dei comitati nazionali europei, tenutasi in Roma dal 6 al 10 marzo 1947.

La messa in efficienza del Comitato nazionale italiano della F.A.O. ancor prima della sua formale istituzione, ha rappresentato un atto indispensabile, oltre che per gli anzidetti motivi, anche per dare inizio ad un complesso di lavori svolti con la partecipazione di funzionari tecnici dei dicasteri interessati e di esperti nei singoli settori della economia.

Il lavoro è stato veramente considerevole e si è dovuto affrontare in circostanze non facili, soprattutto per la mancanza dei necessari mezzi di funzionamento.

Potrei ricordare alcune di queste materie ed anche la mole di lavoro compiuta. Credo sia più opportuno passare al disegno di legge in esame, che, dopo queste premesse, mi pare abbastanza giustificato.

Questo disegno di legge parte appunto dal decreto legislativo, che istituisce il Comitato nazionale della F.A.O. e stanzia i fondi necessari per il funzionamento.

Gli organi competenti del Comitato avevano richiesto un finanziamento di 30 milioni annui, ma il ministero del tesoro ha dato l'assenso per 26 milioni per l'esercizio 1948-1949, compresi i rimborsi relativi al periodo precedente a decorrere dal novembre 1946; e per 22 milioni per l'esercizio 1949-50 e per gli esercizi futuri.

Tale decurtazione della richiesta ha costretto il Comitato a ridurre corrispondentemente i quadri del proprio personale ed a contrarre anche altre spese.

In particolare, per l'esercizio 1948-49 la somma dei 26 milioni va erogata quasi esclusivamente per spese di personale e di missioni all'estero; tali spese non sono, però, per la gran parte, effettive per il bilancio dello Stato, perché oltre la metà del personale è comandato e quindi trattasi di rimborsi ad altre amministrazioni (sette milioni circa) e perché le altre spese di missione — se non si fosse provveduto al presente stanziamento — avrebbero dovuto gravare sui bilanci delle amministrazioni di appartenenza dei funzionari che compongono di volta in volta le Delegazioni italiane, previo corrispondente aumento di stanziamento.

Con la stessa somma si coprono le spese per i rimborsi alle Federconsorzi a decorrere dal 1° novembre 1946 e ciò in conformità alla legge istitutiva del Comitato (articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182) che autorizza gli stanziamenti con decorrenza dal 1° novembre 1946.

Lo stanziamento dei ventidue milioni per l'esercizio finanziario 1949-50 non si ritiene affatto sufficiente al funzionamento del comitato, ove si pensi che circa 14 milioni occorrono per il personale (compresi i rimborsi) e non meno di 9 milioni per le missioni.

Al riguardo però è da rilevare che l'adesione data dal Ministero del tesoro è fatta sul computo delle tariffe di stipendi vigenti anteriormente ai miglioramenti economici disposti con effetto dal 1° novembre 1948 e che quindi, in conformità di legge, potranno essere disposte successive variazioni corrispondenti al maggior onere degli aumenti di stipendio.

Con l'occasione non si può omettere di ricordare i vantaggi conseguiti dall'Italia attraverso la sua partecipazione alla F.A.O., partecipazione che ha permesso di far rendere consapevoli le nazioni fornitrici delle effettive esigenze del nostro Paese; e ciò è stato particolarmente utile nei passati periodi, in cui le forniture dall'estero e la tempestività degli arrivi rappresentano il mezzo essenziale per alleviare il peso di una situazione economica gravissima ed a ricondurla verso una posizione di normalità e di equilibrio.

Come ultima osservazione, potrei dire questo: l'onorevole ministro al Senato ha fatto presente che è urgente la approvazione di questo disegno di legge perché, altrimenti, non potranno essere pagati i funzionari, che hanno lavorato per questa organizzazione e che, non appartenendo a nessun dicastero, devono avere il loro stipendio.

Quindi, io raccomando il disegno di legge all'approvazione della Commissione.

RIVERA. Mi sembra che la espressione, che abbiamo sentito dall'onorevole Cremaschi riguardo all'Istituto internazionale di agricoltura, sia un po' modesta.

La ispirazione, che ha creato questa nuova istituzione internazionale, è partita precisa-

mente dall'Istituto internazionale di agricoltura. Ma all'atto pratico abbiamo assistito a questo fatto strano e doloroso: che si è distrutto un istituto, il quale funzionava ed era benemerito per quegli stessi scopi al quale oggi si tende con questa organizzazione. Sopprimendolo, si è commessa un'illegalità, è stato uno strappo ai patti internazionali, per poter colpire questo istituto, che era nato in Italia per nostra generosità e per realizzare un principio di solidarietà fra i popoli. Abbiamo assistito in altri termini, ad un cambiamento di vestito nello stesso individuo.

L'Istituto internazionale di agricoltura era specializzato nella ricerca tecnica e per il progresso dell'agricoltura. Al tempo in cui l'Istituto internazionale dell'agricoltura era in Italia, l'Italia era garante di questo Istituto, nella cui sede si riunivano ben 56 nazioni, ed in questo consesso l'Italia aveva una voce in capitolo, assai sentita.

Ora, tutte le caratteristiche dell'Istituto internazionale dell'agricoltura, si ripetono nella nuova istituzione che è capace di arrivare a deliberazioni nel campo economico nell'interesse di tutti gli Stati. Questa istituzione internazionale ha anche lo scopo di raccogliere e di collocare i prodotti agricoli esuberanti, e quello che non riesce con trattati commerciali potrà forse riuscire tramite questa istituzione internazionale. A Copenaghen, si è avuta la prima riunione, e si è rilevata l'importanza delle funzioni di quest'organo internazionale, mentre nello stesso tempo, non essendo stata stabilita la sede centrale e regionale europea, la prossima riunione si terrà a Londra. A mio parere noi siamo entrati in questa organizzazione troppo tardi, e l'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, mi può dare atto, di quanto importante sia per l'Italia far parte di questa istituzione, di questo organo internazionale che è l'unica speranza di molti nostri agricoltori, specialmente nel Mezzogiorno, in modo particolare per quanto riguarda la vendita del loro vino.

Per gli agricoltori del Sud, i quali talvolta sono sottoposti a crisi spaventose nei riguardi dei prodotti agricoli, questa istituzione internazionale rappresenta una grande speranza, e sicuramente realizzerà qualche cosa in loro favore.

GRIFONE. Prescindendo dalla discussione circa i compiti e il funzionamento dell'Organizzazione internazionale F.A.O., sulla quale noi potremmo sollevare dei rilievi, particolarmente per quanto concerne i compiti, faccio intanto osservare che dalla delegazione italiana nel comitato, si sono esclusi completamente i rappresentanti del Parlamento.

Ma su questo non voglio pronunciarmi: uscirei fuori dal tema. Ci sembra che la relazione presentata al Senato e le affermazioni aggiuntevi dall'onorevole Cremaschi non siano sufficienti a lumeggiare il funzionamento di questa Organizzazione, che dovrebbe incrementare la produzione agricola. Noi pensiamo che si sarebbero dovuti portare in sede di discussione dati più precisi e non semplici affermazioni, quali quelle contenute nella relazione.

Per quanto concerne, poi, le modalità di finanziamento, dobbiamo sollevare ancora una volta, e in questo caso in maniera più precisa e categorica, le nostre riserve per il fatto che il contributo ordinario a favore del Comitato nazionale italiano della F.A.O., debba essere distratto, oltreché per l'esercizio 1948-1949, anche per gli esercizi successivi dai fondi stanziati per l'Italia meridionale. Mi sembra che si sia incominciato a considerare i fondi destinati all'Italia meridionale, come fondi buoni a tutto, e noi non condividiamo questa interpretazione della legge per il Mezzogiorno, la quale all'articolo 8 non prevede nessuno dei fini che si prefigge il disegno di legge sottoposto oggi al nostro esame. Ora, noi non possiamo ulteriormente detrarre fondi e destinarli a scopi diversi da quelli per cui la legge del Mezzogiorno è stata istituita.

Per questi motivi, noi non possiamo dare il nostro consenso a questo disegno di legge.

PUGLIESE. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Grifone, e desiderei che ci fossero fornite altre delucidazioni in merito al disegno di legge in esame.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Per quanto si riferisce alle osservazioni avanzate dall'onorevole Grifone, potrei rispondere che le sue riserve hanno un carattere di ordine politico sul quale noi non possiamo convenire. Noi non siamo qui oggi per discutere la costituzione della F.A.O., in quanto la F.A.O. è stata già istituita, e l'adesione dell'Italia è stata già data; noi siamo qui per applicare l'articolo 7 della legge istituzionale, e per provvedere ai mezzi necessari affinché i nostri rappresentanti possano esplicare le loro funzioni. Per quanto, poi, si riferisce ai fondi, cioè ai 26 milioni, mi pare che nella relazione ministeriale sia detto chiaramente che alla spesa si provvede mediante diminuzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 129-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Si è dovuto, dunque,

attingere a questo capitolo 129-*bis*, per la impossibilità di chiedere al tesoro i mezzi occorrenti. Queste osservazioni furono fatte anche al Senato e io vorrei sottolineare alla Commissione l'urgenza del provvedimento, urgenza fatta rilevare dal Relatore e dalle argomentazioni dell'onorevole Rivera, in modo che il Comitato italiano possa partecipare ai lavori della F.A.O.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dei singoli articoli, per i quali non sono stati presentati emendamenti. Li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

« Il contributo ordinario, a favore del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle nazioni unite, per l'alimentazione e la agricoltura, previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, è stabilito, per l'esercizio 1948-49, in lire 26 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

« Alla spesa di cui al precedente comma si provvede mediante diminuzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 129-*bis* dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero. L'autorizzazione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 5 marzo 1948, n. 121, viene corrispondentemente ridotta di lire 26.000.000 ».

(*È approvato*).

ART. 2.

« A decorrere dal 1° luglio 1949 il contributo di cui al precedente articolo è di lire 22.000.000. Esso viene iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1949-1950 e per quelli soppressivi ».

(*È approvato*).

ART. 3.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la attuazione della presente legge ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui due disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta sui disegni di legge:

« Modificazioni alla legge 30 novembre 1939, n. 1975, relativa alla concessione dei contributi all'Ente sardo di colonizzazione » (342)

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	27
Voti contrari	5

(*La Commissione approva*).

« Determinazione del contributo previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1181, che istituisce il Comitato nazionale della F.A.O. » (688).

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	23
Voti contrari	10

(*La Commissione approva*).

La seduta termina alle 11,20.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI